

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO» 19/05/2020 N. 34 – LE ALTRE NOVITA'**

Con la presente circolare si forniscono ulteriori informazioni sul Decreto in oggetto.

BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI – ART. 28

È istituito un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo **pari al 60%** dell'ammontare del **canone mensile** di locazione / leasing / concessione di **immobili ad uso non abitativo** utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni con eccezione delle strutture alberghiere / turistiche.

Si evidenzia che il bonus spetta anche ai seguenti soggetti:

- enti non commerciali;
- enti del Terzo settore (ETS);
- enti religiosi civilmente riconosciuti.

Questa agevolazione non è cumulabile con il “Bonus negozi e botteghe” previsto dal c.d. “Decreto Cura Italia” ed:

- è commisurata all'importo **pagato nel 2020** con riferimento ai mesi di **marzo / aprile / maggio**, a condizione che il locatario abbia **subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del 2019;
- è prevista nella **misura del 30%** in caso di contratti di **servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa.

Per le **strutture turistico ricettive con attività solo stagionale** l'agevolazione è commisurata all'importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile / maggio / giugno**;

Tale agevolazione è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni; la stessa non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.

MAXI AMMORTAMENTO - ART. 50

Relativamente al c.d. “maxi ammortamento”, ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, il **termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019** è stato accettato il relativo ordine e sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione è posticipato **al 31.12.2020**.

SCADENZA DURC E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ART. 81

I documenti di regolarità contributiva (**DURC**) con scadenza nel periodo 31.1.2020 - 15.4.2020 **sono validi fino al 15.6.2020**.

Si evidenzia, inoltre, che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*.

STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA - ART. 123

Sono state soppresse le clausole di salvaguardia che prevedevano l'aumento delle aliquote IVA previsto **dal 2021**.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – ART. 137

È **riproposta**, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'**1.7.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.9.2020** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

DIFFERIMENTO ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO – ART. 140

I soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.1.2020 (tramite un registratore telematico), possono effettuare la **trasmissione dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (anziché entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione) **fino al 31.12.2020**, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

A seguito della nuova disposizione **fino al 31.12.2020** è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate per l'invio dei corrispettivi giornalieri.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL STS

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno **adempiere all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle Entrate **effettuando solo l'invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS** mediante il Registratore Telematico (o sistemi con medesime caratteristiche) **dall'1.1.2021** (anziché dall'1.7.2020).

PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – ART. 141

È disposto il differimento **dall'1.7.2020 all'1.1.2021 dell'avvio** della lotteria degli scontrini.

PROROGA PROCEDURA AUTOMATIZZATA LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO - ART. 143

Per il calcolo dell'imposta di bollo riguardante le fatture elettroniche inviate allo SdI, l'Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

Questa disposizione è **applicabile alle fatture inviate allo SdI dall'1.1.2021**, in luogo delle fatture inviate dall'1.1.2020.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO - ART. 145

Per il 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non è applicabile la compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto ruolo** di cui all'art. 28-ter, DPR n. 602/73.

TEMPORANEA INAPPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ART. 153

Nel periodo 8.3 - 31.8.2020, non si applicano le disposizioni in base alle quali le Pubbliche amministrazioni, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare se il beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

Le verifiche già effettuate, per le quali l'Agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di effetto e le P.A. procedono al pagamento del beneficiario.

PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 "SENZA SOSTITUTO" - ART. 159

Con **esclusivo riferimento al 2019**, considerata l'emergenza COVID-19 che potrebbe determinare l'impossibilità / difficoltà per il sostituto d'imposta di effettuare il conguaglio a favore dei dipendenti, è prevista la **possibilità di presentare il mod. 730/2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta che sarebbe tenuto ad effettuare il conguaglio.**

In presenza di dichiarazione "a credito", **il rimborso viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.**

"TAX CREDIT VACANZE" - ART. 176

Per il 2020 è previsto il riconoscimento di un diritto di credito, utilizzabile dall'1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE **non superiore a € 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in **ambito nazionale** da:

- **imprese turistiche ricettive;**
- **agriturismi;**
- **bed & breakfast.**

Questo diritto di credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella **misura massima** di:

- **€ 500** per ogni nucleo familiare;
- **€ 300** per i nuclei familiari composti da due persone;
- **€ 150** per quelli composti da una sola persona.

Per il riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione, presso una singola impresa turistico ricettiva, agriturismo o bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del diritto di credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'intervento, in qualunque forma, di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
- Il diritto di credito in esame è fruibile nella misura:
- **dell'80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto all'impresa turistico ricettiva ecc.**, a cui è

rimborso sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24, o con la possibilità di cessione a terzi, senza alcuna limitazione sul cessionario.

- **del 20% in forma di detrazione d'imposta** in sede di dichiarazione dei redditi.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO - ART. 177

A seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19 **non è dovuta la prima rata IMU 2020** con riferimento:

- agli immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli **stabilimenti termali**;
- agli immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e agli immobili degli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i **relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

ESENZIONE TOSAP / COSAP - ART. 181

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza COVID-19, i **pubblici esercizi** (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono **esonerati nel periodo 1.5 - 31.10.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

"BONUS MOBILITÀ" ACQUISTO MONOPATTINI / BICI ELETTRICHE - ART. 229

È prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un'agevolazione (c.d. "bonus mobilità") pari al **60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 - 31.12.2020** per:

- l'acquisto di:
 - ✓ **biciclette** (anche a pedalata assistita);
 - ✓ **veicoli per la mobilità personale** "a propulsione prevalentemente elettrica" (ad esempio, monopattini);
- l'utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale (escluse autovetture).

L'agevolazione:

- è concessa fino ad un **massimo di € 500** (corrispondente ad un costo di 834 euro);
- può essere **richiesta una sola volta**.

Si evidenzia che il beneficio è **cumulabile** con il c.d. "bonus mobilità" previsto **per il 2021** a favore **dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria** in materia di qualità dell'aria.

RAFFORZAMENTO PMI – ART. 26

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO DI CAPITALE

È previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l'aumento di capitale** delle seguenti società:

- spa;
- sapa;
- srl, anche semplificate;

- società cooperative.

Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame gli intermediari finanziari e società di partecipazione e le società assicurative.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta **non può eccedere € 2 milioni**. La partecipazione "riveniente" dal conferimento va **posseduta fino al 31.12.2023**.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione in esame è richiesto che le predette società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese:

- presentino nel 2019 ricavi **superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni**;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza "COVID-19", una **riduzione complessiva dei ricavi** dei mesi di **marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%**;
- abbiano deliberato ed "eseguito" dal 20.5.2020 ed entro il 31.12.2020 un **aumento di capitale a pagamento, integralmente versato**.

La **distribuzione di riserve eseguita** prima del 31.12.2023 comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo di restituzione del credito d'imposta già utilizzato, maggiorato degli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente / indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE ECCEDENTI IL PATRIMONIO NETTO

Alle predette società che rispettano anche i seguenti requisiti:

- al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;
 - presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
 - sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - non rientrano tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
 - non si trovano nelle condizioni ostative in materia di leggi antimafia;
 - nei confronti degli amministratori / soci / titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in materia di imposte sui redditi / IVA;
- è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

ELEMENTI IN COMUNE

Il credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro e quello del 50% delle perdite **sono tra loro cumulabili**.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esposte sono demandate al MEF; l'efficacia delle novità in esame è **subordinata all'autorizzazione della Commissione UE**.

In entrambi i casi:

- la **distribuzione di riserve** prima dell'1.1.2024 comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo di restituire l'importo utilizzato, maggiorato degli interessi legali;

- il credito d'imposta è utilizzabile alternativamente nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al suo completo utilizzo oppure **in compensazione** tramite il mod. F24 (senza applicazione dei limiti di importo);
- il credito di imposta **non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP**
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

“BONUS PUBBLICITÀ” - ART. 186

Per il 2020, viene incrementato al 50% l'importo degli investimenti ammessi al credito d'imposta c.d. “Bonus pubblicità”, in luogo del 30% introdotto dal c.d. “Decreto Cura Italia”.

Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020** (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 - 31.3.2020 restano valide).

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.